

SEGNALAZIONI DALL'ESTERO

LA MANO D'OPERA ITALIANA NELLE MINIERE DELLA MEURTHE-ET-MOSELLE NEL 1926

La condizione economica dei nostri operai non si è affatto migliorata nel 1926. Il disagio, in cui vennero a trovarsi gli operai italiani, in seguito alla stasi dei salari, tendenti al ribasso, proporzionalmente al costo della vita, non avrebbe agevolato l'emigrazione in quella regione. Le provvide misure del Governo Nazionale vennero pertanto, più che altro, a sanzionare una situazione di fatto.

Nel primo trimestre dell'anno, mentre inferiva, in misura rilevante, la disoccupazione, si prospettò, anche ufficialmente, l'opportunità del licenziamento degli operai stranieri, da sostituirsi con mano d'opera nazionale. Ma le condizioni eccezionali in cui si svolge il lavoro improbo dei nostri emigrati non permise nemmeno di tentare un tale ripiego. Gli industriali furono i primi a sollevare obiezioni e ad opporvisi.

Durante l'anno, la percentuale italiana presenta le cifre seguenti per tutte le miniere del Dipartimento:

| | |
|--------------------------|-------|
| Francesi | 4.086 |
| Italiani | 5.985 |
| Polacchi | 3.620 |
| Cecoslovacchi | 370 |
| Serbi | 256 |
| Belgi | 167 |
| Tedeschi | 70 |
| Lussemburghesi | 84 |
| Russi | 27 |
| Spagnoli | 18 |
| Portoghesi | 17 |
| Svizzeri | 8 |
| Diversi | 557 |

Su un totale complessivo di 15.265 operai di miniera, gli stranieri sommano a 11.179, dei quali 5985 - oltre la metà - italiani. Ma, se i nostri costituiscono tuttora la maggioranza della mano d'opera straniera, la loro percentuale sulla totalità operaia, è ridotta

in grandissima proporzione: 1913, 60 %; 1924, 58 %; 1925, 51 %; 1926, 39 %. Il vuoto lasciato dai nostri è stato quasi esclusivamente colmato dai polacchi, la cui percentuale si è raddoppiata, salendo dal 12 % (1925) al 24 %.

Il numero del contingente impiegato nelle diverse miniere va da 39 operai nella piccola miniera di Bois-du-Four, nel bacino di Nancy, a 946 in quella di Mancieulles. I totali sono i seguenti:

| | |
|---------------------------|--------|
| Bacino di Briey | 12.426 |
| » di Longwy | 1.530 |
| » di Nancy | 1.561 |

Le miniere più importanti occupano: Mancieulles 946 operai; Amermont-Dommery, 902; Anderny-Chevillon, 862; Tucquegnieux, 853; Piennes, 823; Sancy, 801; Auboué, 774; Homécourt, 703; Moutiers, 678; Joeuf, 648; Landres, 640; Errouville, 639; La Mourière, 613; Joudreville, 552; Murville, 480; Droitaumont, 457; Giraumont, 396; Valleroy, 383; Jarny, 276.

Gli industriali hanno rilevato, non senza preoccupazione, la grande instabilità e l'eterogeneità del personale operaio. La percentuale francese non si è mantenuta favorevole che nel bacino di Nancy; negli altri due bacini le partenze degli italiani furono numerosissime. Nel 1926 le miniere dovettero rinnovare più della metà del loro personale operaio: in una miniera che occupava 874 operai nel dicembre 1926 si sono registrati 1.090 licenziamenti volontari contro 1.091 nuove assunzioni al lavoro.

Nel bacino di Briey è stato tuttavia realizzato un aumento del 14 % sul contingente del 1925, ma, per passare dagli 11.948 operai del 1925 ai 13.633 del 1926 è stato necessario operare ben 12.867 nuove assunzioni, ciò che rappresenta il 107 %, poichè i licenziamenti - 93 % - raggiunsero la cifra di 11.182.

Il fenomeno non è incoraggiante per le industrie, che ne risentono una grande ripercussione nelle spese generali. Malgrado le perdite che da tale situazione d'instabilità risultano nelle giornate di presenza, la produzione non ha subito diminuzione, raggiungendo per i tre bacini, 19.736.093 tonnellate, contro 18.012.892 nel 1925.

* * *

Salari. — Le indennità caro-viveri ed i sussidi familiari hanno continuato a completare i salari, di per sè insufficienti ad affrontare l'aumento costante del costo della vita. Ma, anche così completati, i guadagni medi realizzati dagli operai di miniera presentano sempre la già rilevata sproporzione coi salari dell'anteguerra.

I salari attuali variano da miniera a miniera, ma complessivamente per i tre bacini presentano un aumento su quelli del 1925, poichè il prezzo della tonnellata estratta è salita dalla media di

franchi 5,30 a 6,35. Per il bacino di Briey, il più importante per contingente operaio e quantità di produzione, si riscontra la seguente progressione della media dei salari del sottosuolo e dell'aperto, comprese le indennità e sussidi:

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| Gennaio | Fr. | 24,70 |
| Febbraio | » | 26,21 |
| Marzo | » | 26,47 |
| Aprile | » | 26,82 |
| Maggio | » | 27,26 |
| Giugno | » | 27,79 |
| Luglio | » | 28,52 |
| Agosto | » | 30,17 |
| Settembre | » | 30,51 |
| Ottobre | » | 30,70 |
| Novembre | » | 30,56 |
| Dicembre | » | 30,47 |

Non tenendo conto delle diverse indennità, i salari rilevati nel dicembre 1926 nel bacino di Briey furono di:

| | | | |
|---|---------------|-------|-------|
| Minatori | 32,65 a 47,15 | media | 40,62 |
| Aiutanti-minatori | 28,09 a 39,42 | » | 32,97 |
| Operai del fondo | 17,72 a 29,06 | » | 23,19 |
| Media degli operai del sottosuolo | 26,43 a 34,63 | » | 30,94 |
| Media degli operai dell'aperto | 17,00 a 28,01 | » | 21,98 |
| Media generale | 24,45 a 33,19 | » | 28,61 |

Salario medio per tonnellata estratta:

| | | | |
|----------------------------|------------|-------------|------------|
| Fronte di taglio | Briey 3,60 | Longwy 4,05 | Nancy 5,80 |
| Sottosuolo | » 4,95 | » 5,15 | » 7,20 |
| All'aperto | » 1,15 | » 1,15 | » 2,25 |

Infortuni sul lavoro. — Il numero degli infortunati, già rilevante nel 1925 (7945), ha raggiunto nel 1926 la cifra di 8.808, che supera, eccettuata quella dei casi mortali, tutte le categorie precedenti.

Numero dei sinistrati: 8.808.

| | |
|--|------------------|
| Invalidità al lavoro di oltre quattro giorni | 8.532 |
| Invalidità parziale permanente | 239 |
| Casi mortali | 37 (41 nel 1925) |

Tuttavia, tenendo conto della maggiore quantità di operai, si rileva una diminuzione, nei riguardi del 1925, del 14 %, e del 5 % per i casi mortali.

La maggioranza degli infortuni (24) è dovuta ad improvvise cadute di blocchi ed il più grande numero si è verificato nei mesi autunnali ed invernali, in seguito alle piogge che esercitano una azione disgregante sui terreni. In tali epoche la sorveglianza del sottosuolo viene intensificata, ma la previsione e più ancora la prevenzione rimangono pressochè inattuabili. Altri infortuni sono purtroppo dovuti all'imprudenza di certi minatori, che, spinti dal desiderio di colmare, con una maggiore produzione, il salario poco remuneratore, non vogliono attardarsi alla minuziosa applicazione dei regolamenti di sicurezza.

Le istituzioni di previdenza hanno registrato i seguenti versamenti:

Cassa Assicurazione infortuni:

Versamenti padronali 7.821.703,41

Cassa Autonoma:

Versamenti padronali 5.723.547,45

» operai 5.723.547,45

» diversi 11.505,31

Cassa Soccorso:

Versamenti padronali 1.265.253,30

» operai 1.265.253,30

» diversi 232.213,35

* * *

Le condizioni igieniche continuano ad essere soddisfacenti: le nuove case operaie costruite dalle diverse Società minerarie assicurano agli operai una possibilità sempre più grande di essere ricoverati a prezzi modici, col massimo del « confort » moderno. Anche le opere di beneficenza sociale hanno proseguito la loro azione umanitaria, attudendo il persistente disagio economico in cui si dibattono i lavoratori, specialmente se carichi di famiglia.

Per quanto concerne la mano d'opera italiana, le cifre espote sono abbastanza eloquenti.

Si è accentuata la diminuzione dei nostri, già iniziata nel precedente 1925, con grave scapito economico, come si è visto, per le industrie ed anche con ripercussioni morali sull'ambiente.

Gli operai delle Nazioni del centro dell'Europa, coi quali si è tentato di sostituire il braccio italiano, si sono mantenuti a notevole distanza dai nostri nel campo del rendimento, della sobrietà e del tenore dignitoso di vita.

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'EMIGRAZIONE IN POLONIA.

Il decreto-legge polacco 11 ottobre 1927, che reca le nuove norme sull'emigrazione, è entrato in vigore il 15 dicembre 1927.

Tale decreto-legge, oltre alle disposizioni generali dell'articolo 1 (definizione dell'emigrante, restrizioni all'emigrazione, ecc.), fissa norme per l'organizzazione amministrativa dei servizi e degli organi incaricati delle questioni relative alle migrazioni, tratta del controllo delle imprese dei trasporti marittimi degli emigranti e del reclutamento dei coloni ed operai polacchi per l'estero.

Secondo i termini di questo decreto-legge è considerato *emigrante* ogni cittadino polacco che abbandoni o abbia abbandonato il territorio della Repubblica in cerca di lavoro, per compiere un lavoro, per stabilirsi come colono, o ancora per raggiungere un congiunto o parenti prossimi o lontani già emigrati, così come ogni persona che lasci la Polonia o dimori all'estero con un emigrante membro della sua famiglia. Sono tassativamente escluse da questa categoria le persone che si recano all'estero per compiere una missione ufficiale, scientifica o altro, per prendere parte a rappresentazioni artistiche, a congressi, concorsi, ecc., e ad eccezione degli operai stagionali, tutte le persone che lascino il territorio nazionale per compiere lavori di carattere occasionale. L'Ufficio di Emigrazione polacco è pure autorizzato a prendere sotto la sua protezione i cittadini polacchi che, per qualsiasi motivo, vanno in Paesi di oltremare come passeggeri di 2^a o 3^a classe o classi equivalenti. Inoltre, gli emigranti di nazionalità straniera che lasciano la Polonia o che vi transitino beneficiano ugualmente dell'assistenza delle Autorità di emigrazione polacche, quando la loro partenza o il loro transito siano conformi alle disposizioni in vigore.

Il decreto-legge conferisce al Ministro del Lavoro e dell'Assistenza sociale il potere di decidere, d'accordo con le altre Autorità polacche interessate, la sospensione temporanea o la limitazione totale o parziale dell'emigrazione verso determinati Paesi, quando si tratti di proteggere la vita, la libertà o gli interessi economici o morali degli emigranti, o quando l'ordine pubblico della Polonia lo esiga.

Per quanto concerne le *restrizioni* all'emigrazione, il decreto-legge stipula che le donne e le giovani di età inferiore ai 21 anni ed i giovani inferiori a 18 anni non possono emigrare se non con una speciale autorizzazione dell'Ufficio dell'Emigrazione che viene loro accordata solo quando viaggiano con parenti prossimi o vadano a raggiungerli. In quest'ultimo caso questi emigranti devono produrre un documento debitamente legalizzato nel quale si dichiara che essi sono chiamati dai parenti. Hanno pure diritto di ottenere

un passaporto d'emigrante, che è consegnato gratuitamente dalle Autorità competenti, le persone che abbiano ricevuto dall'Ufficio dell'Emigrazione, o dagli Uffici pubblici di collocamento, un certificato che constati che esse possiedono le condizioni richieste e che, in particolare, la legislazione polacca non si opponga alla loro partenza nè la legislazione del Paese di destinazione alla loro ammissione, e che, salvo i casi in cui possano provare che la loro esistenza è assicurata quando saranno a destinazione, esse non siano incapaci di guadagnarsi la vita, a causa della loro età, di una malattia, di una infermità, ecc.

La *propaganda* a favore dell'emigrazione, e specialmente il fatto di comunicare informazioni, scritte o orali, sulle possibilità di emigrare e che tendano a stimolare l'emigrazione sono proibite. Solo le persone o gli organi specialmente autorizzati a tale scopo dallo Ufficio dell'Emigrazione hanno il diritto, sotto il controllo di tale Ufficio, di dare informazioni sulla situazione dei Paesi stranieri come sbocchi all'emigrazione, o di dare consigli alle persone desiderose di emigrare e di facilitare la loro partenza. Questa autorizzazione non può essere accordata che ai rappresentanti dei datori di lavoro, graditi dal Governo polacco, i cui stabilimenti siano all'estero, o ad istituzioni per la protezione degli emigranti.

L'*organizzazione amministrativa* dei servizi di emigrazione, secondo il decreto-legge in esame, non ha subito cambiamenti radicali da quella precedente. In linea generale, e salvo quanto si riferisce alla politica dell'emigrazione all'estero affidata agli organi del Ministero degli Esteri, le questioni dell'emigrazione, di rimpatrio e d'immigrazione sono di competenza del Ministero del Lavoro e dell'Assistenza sociale e del suo Ufficio dell'Emigrazione. È da notare in particolare che detto Ufficio è incaricato, tra l'altro, di rappresentare gli emigranti davanti i Tribunali nelle cause con le Compagnie di trasporti, e di rimettere agli emigranti o agli aventi diritto le eredità, rendite e altre indennità trasferite da Paesi esteri in Polonia.

Gli organi dell'Ufficio dell'Emigrazione comprendono, oltre al direttore che è nominato dal Presidente della Repubblica, « Uffici di tappa d'emigrazione » nei principali punti di frontiera o centri di riunione all'interno del Paese, degli ispettori, dei consiglieri dell'emigrazione nominati dal Ministro degli Affari esteri ed addetti presso il Commissario generale polacco a Danzica o presso le Ambasciate o Consolati polacchi nei principali Paesi d'immigrazione.

Il Consiglio Nazionale dell'Emigrazione presso il Ministero del Lavoro funziona come organo consultivo. Esso si compone di membri nominati per tre anni da detto Ministero, e scelti tra le persone o negli ambienti che si occupano di questioni di emigrazione; le loro funzioni sono gratuite, ma le spese di viaggio vengono loro rimborsate.

In materia di *trasporto* degli emigranti, il decreto-legge riprende, modificandole, molte delle disposizioni del regolamento e del modello di patente per il trasporto degli emigranti messe in vigore nel 1925. Esso stipula che le sole imprese che abbiano avuto una patente o *concessione* speciale del Ministro del Lavoro hanno il diritto di occuparsi del trasporto degli emigranti. Tali concessioni sono regolate esclusivamente dalla legge polacca sulla emigrazione e non possono essere accordate che alle persone e società nazionali o straniere che si trovano in determinate condizioni di nazionalità, residenza, moralità, ecc. Inoltre, l'Ufficio dell'Emigrazione, prima di concedere una patente, fa un'inchiesta per assicurarsi se l'impresa interessata possieda mezzi di trasporto capaci di dare ogni garanzia, sia dal punto di vista igienico, sia da quello della sicurezza. Ogni impresa concessionaria è tenuta ad avere un ufficio a Varsavia e non può aprire succursali in altre città senza l'autorizzazione dell'Ufficio dell'Emigrazione. Per il suo ufficio e per ognuna delle sue succursali l'impresa è obbligata a dare una cauzione il cui montante — fissato con decreto — serve a garantire l'esecuzione delle obbligazioni contratte da questi uffici.

L'impresa al momento di vendere un biglietto di viaggio ad un emigrante deve assicurarsi se questi abbia un passaporto d'emigrante e deve stipulare con l'emigrante stesso un *contratto di trasporto* scritto in lingua polacca.

Tra le obbligazioni imposte alle Compagnie di trasporto vi è quella di dare all'emigrante l'assistenza medica necessaria e di accollarsi le spese di sepoltura in caso di decesso durante il viaggio. Le Compagnie devono assicurare l'emigrante contro i rischi d'infortunio e di perdita del bagaglio presso una Compagnia polacca d'assicurazione.

Le tariffe delle Compagnie di Navigazione e le loro eventuali modifiche devono essere approvate dall'Ufficio dell'Emigrazione.

Una disposizione speciale del decreto-legge proibisce alle imprese di trasporti di accordare a gruppi o a certe categorie d'emigranti, senza un'autorizzazione speciale dell'Ufficio dell'Emigrazione, riduzioni per le spese di viaggio o la gratuità del viaggio stesso.

Disposizioni particolareggiate precisano i diritti degli emigranti in caso d'interruzione del viaggio o di ritardo nella partenza del piroscafo. In quest'ultimo caso e senza pregiudizio di danni e di interessi eventuali, la Compagnia deve rifondere all'interessato le spese incontrate per il viaggio e per il suo mantenimento dal luogo di provenienza al porto d'imbarco e pel suo ritorno.

Ogni impresa concessionaria deve conformarsi alle prescrizioni dell'Ufficio dell'Emigrazione in merito al trasporto di gruppi di emigranti fino al porto d'imbarco. Il decreto-legge dà facoltà alle Autorità polacche, consolari o altre, nei porti nazionali o stranieri di fare visitare le navi destinate al trasporto di emigranti polacchi, ed all'Ufficio dell'Emigrazione il diritto di obbligare le Compagnie

di navigazione a non ammettere emigranti sulle navi se non dopo una visita medica degli emigranti stessi e dopo la disinfezione dei loro bagagli.

A domanda delle Autorità diplomatiche o consolari polacche, le Compagnie concessionarie sono tenute a trasportare gratuitamente o a tariffa ridotta, secondo i termini fissati con decreto speciale per ogni Compagnia, i cittadini polacchi che devono essere rimpatriati per il loro stato di indigenza.

Il decreto-legge proibisce in linea generale ogni operazione di *reclutamento* o di *propaganda* allo scopo di stabilire all'estero emigranti polacchi come *coloni*, ma prevede che il Ministro del Lavoro possa, d'accordo con il Ministro degli Affari esteri, autorizzare operazioni di questo genere, limitandole nel tempo e fissando il numero degli emigranti che possono essere reclutati.

È necessaria per ogni operazione di *reclutamento collettivo di lavoratori* per l'estero una autorizzazione speciale dell'Ufficio dell'Emigrazione. Tale autorizzazione deve enunciare in modo preciso il paese di destinazione, la professione ed il numero degli operai da reclutare e la regione ed il tempo nei quali il reclutamento può essere effettuato. Inoltre, le domande per il reclutamento collettivo devono essere corredate del *nulla osta* delle autorità competenti del paese di destinazione a garanzia che queste non abbiano a sollevare difficoltà inerenti alle condizioni del mercato del lavoro del loro paese. Le operazioni di reclutamento in Polonia si fanno attraverso gli Uffici pubblici di collocamento che agiscono conformemente le istruzioni dello Ufficio dell'Emigrazione.

Ogni operaio reclutato per l'estero deve avere un *contratto di lavoro* redatto in lingua polacca e nella lingua del Paese del datore di lavoro. Tale contratto deve contenere oltre tutti gli estremi del contratto stesso, una dichiarazione con la quale si dica che gli operai non saranno impiegati in imprese colpite da scioperi o che sono in serrata e che essi beneficieranno, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e dei salari, dell'uguaglianza di trattamento con la mano d'opera nazionale della categoria corrispondente.

I contratti di reclutamento devono essere approvati separatamente dall'Ufficio dell'Emigrazione.

Le infrazioni al regolamento dell'emigrazione sono di competenza dei Tribunali ordinari, ma le Autorità dell'emigrazione sono investite di poteri di polizia e l'Ufficio dell'Emigrazione ha il diritto di farsi parte civile nelle azioni giudiziarie promosse in questa materia.